



Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

C.D. "CURA ITALIA"

Schede di lettura

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1 - Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

Al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario prestate dal personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica, si dispone l'incremento dei fondi contrattuali, in deroga ai limiti di spesa vigenti (art. 23, comma 2. D.lgs. 75/2017). Per quanto riguarda il personale del comparto sanità sono incrementate le risorse del fondo per le condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL.

La somma stanziata corrisponde a 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 e vi accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni sulle autonomie speciali, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario corrente rilevate per l'anno 2019 (come indicate nella prima colonna in tabella all'allegato A del decreto).

Il comma 3, inoltre, prevede un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro al fine di reclutare personale tra le professioni sanitarie e tra i medici specializzandi (iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. È possibile reclutare anche personale volontario in deroga al principio per cui la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e autonomo (art. 17, co. 5, D.lgs. 117/2017).

Art. 2 - Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute

L'articolo prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della salute (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese. Si autorizza, nello specifico, l'assunzione con contratto a tempo determinato (di durata non superiore a 3 anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari, 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. A tal fine, possono essere utilizzate graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

Per attuare questa disposizione viene autorizzata una spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023, alla quale fanno fronte due differenti fondi.

Art. 3 - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

Nella circolare emanata dal Ministero della salute in data 1° marzo 2020 ("Incremento disponibilità posti letto del servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione

dell'emergenza COVID-19"), si avanzava la richiesta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di predisporre, con urgenza, un Piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute (circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020).

Per consentire l'incremento delle attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, il comma 1 dell' art. 3 consente alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie.

Nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private accreditate individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020, ai sensi del successivo comma 2, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate. La grave situazione contingente costringe a rinunciare temporaneamente ad avvalersi unicamente di strutture dotate dei più rigorosi requisiti richieste per l'accreditamento, per fare affidamento anche sulla platea di strutture operanti nel privato, munite però di autorizzazione ad esercitare.

Con il comma 3 si dispone che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie ove ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le prestazioni rese sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto in commento.

Le misure emergenziali cesseranno di avere efficacia al termine dello stato di emergenza (31/07/2020). Con tale disposizione, si intende prevenire l'insorgere di ogni potenziale pretesa, in particolare, da parte delle strutture private autorizzate, che non potranno rivendicare un diritto all'accreditamento.

Considerato che nelle regioni in crisi sono state già attivate le misure previste da questo articolo, vengono fatti salvi gli accordi medio tempore stipulati a tal fine.

Si autorizza una spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 1 e 2, mentre per l'attuazione del comma 3 la spesa autorizzata corrisponde a 160 milioni di euro per l'anno 2020. Anche in questo caso, la tabella di cui all'allegato A del decreto assegna gli importi secondo le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevato per l'anno 2019.

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee

Viene prevista l'attivazione di aree sanitarie, a carattere permanente o temporaneo, pubbliche o private, in qualsiasi luogo idoneo. Le Regioni e le Province autonome potranno utilizzarle come strutture di accoglienza e assistenza. Non si applicano per la durata dello stato di emergenza i requisiti richiesti per l'accreditamento.

Laddove necessario, si potranno effettuare opere edilizie trrettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza, in deroga al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie potranno essere altresì realizzate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate ed autorizzate. Vengono fatte salve le misure già adottate dalle strutture sanitarie per far fronte all'emergenza.

Art. 5 - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

L'articolo autorizza il *"Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19"* (nominato ai sensi dell'art. 122 del decreto), ad erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza. Il Commissario si avvale di Invitalia Spa quale soggetto gestore della misura con oneri a carico delle risorse stanziare e accreditate su apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il Commissario definisce le modalità di attivazione e gestione dell'agevolazione entro il 22 marzo. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del D.l. 2 marzo 2020, n. 9.

A tal fine è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 6 - Requisizioni in uso o in proprietà

La norma dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio provvedimento e nel limite delle risorse disponibili autorizzate, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere, necessari a fronteggiare l'emergenza. Qualora non sia possibile il confinamento dei pazienti dimessi presso il proprio domicilio il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territoriale competente, può disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere o di altri immobili idonee ad ospitare le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. A fronte delle requisizioni viene prevista una indennità calcolata come percentuale del valore di mercato del bene.

Si autorizza una spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per il 2020.

Art. 7 - Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

In considerazione della situazione emergenziale in atto la norma incrementa il personale medico e infermieristico militare di 320 unità (di cui 120 medici e 200 infermieri) attraverso un arruolamento straordinario, a domanda, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con i gradi previsti dal Codice dell'ordinamento militare. In particolare,

a tale personale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente.

Inoltre, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate.

Per attuare la disposizione si autorizza un finanziamento di euro 13.750.000 per l'anno 2020 e euro 5.662.000 per l'anno 2021.

Art. 8 - Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

La disposizione autorizza il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato, di durata annuale non rinnovabile, a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica. Tale autorizzazione risponde alla necessità di far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, e di garantire i livelli essenziali di assistenza sostenendo e supportando sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione prevede che le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

È autorizzata una spesa di euro 115.490 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 9 - Potenziamento delle strutture della Sanità militare

Al fine di potenziare i servizi sanitari militari e acquistare dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento sono stanziati 34,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 10 - Potenziamento risorse umane dell'INAIL

L'articolo consente all'Inail di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi (prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, ma non oltre il 31 dicembre 2020) per l'acquisizione di un contingente di 200 medici specialisti e 100 infermieri. Il conferimento è ammesso in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (che dispone il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) e al limite posto dell'articolo 9, comma 28, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (che prevede la possibilità di avvalersi di

personale a tempo determinato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009).

L'onere complessivo correlato all'implementazione dell'art. 10 ammonta ad euro 15.000.000 e si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.

Art. 11 - Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità

È previsto un incremento pari a 4 milioni di euro a favore dell'Istituto Superiore di Sanità per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il maggior contributo è necessario per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza. Per le medesime ragioni, si autorizza lo stesso Istituto a reclutare 50 unità di personale a tempo determinato, suddivise in 20 unità con qualifica di Dirigente medico, 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, 20 unità con qualifica di ricercatore/tecnologo e 5 unità con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di ricerca (CTER). Le assunzioni vengono effettuate in deroga al Piano Triennale di Attività e al limite di cui all'art. 9, co. 2, del D.lgs. 218/2016 (le spese annuali di personale non possono superare l'80 per cento della media delle entrate complessive dell'Ente risultanti dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio).

Per quanto attiene agli oneri, vi si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 12 - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario

Quale ulteriore misura volta a far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti, viene data la possibilità alle aziende ed enti del SSN di trattenere in servizio il personale sanitario del comparto sanità, gli OSS, nonché i dirigenti medici e sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle attuali disposizioni per il collocamento in quiescenza, ma esclusivamente nell'eventualità in cui non sia possibile procedere diversamente al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 (ovvero incarichi di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie (ex art. 1) e incarichi individuali a tempo determinato, conferibili mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale (ex art. 2).

Art. 13 - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Al fine di fornire alle regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario l'art. 13 dispone una deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, permettendo ai professionisti riconosciuti nei Paesi esteri di esercitare temporaneamente la propria qualifica sul territorio nazionale. Gli interessati presentano

istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, che prevedono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie (ex art.1), e di incarichi individuali a tempo determinato, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale (ex art. 2)

Art. 14 - Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Ai dipendenti delle imprese produttrici di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori non si applica la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nei casi in cui abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

Possono sospendere l'attività soltanto coloro che dimostrano sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

Si prevede la possibilità, limitatamente al periodo di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio le mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione individuale, purché ne venga autocertificata la conformità agli standard di sicurezza. Di conseguenza, gli Enti di competenza esamineranno le componenti tecniche e valideranno tale conformità (l'Istituto Superiore della Sanità per le mascherine chirurgiche e l'INAIL per i dispositivi di protezione individuale).

Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Fino al termine dello stato di emergenza, al fine di contenere il diffondersi del Covid-19, per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Viene inoltre autorizzato l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alla normativa sull'immissione in commercio.

Art. 17 - Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID

Limitatamente al periodo di emergenza, si introducono misure semplificate esclusivamente per gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei farmaci per pazienti con Covid-19.

Art. 18 - Rifinanziamento fondi

Viene disposto l'incremento del finanziamento del fondo sanitario nazionale standard dell'anno 2020 per l'importo di 1.410 milioni di euro, al fine di realizzare le misure straordinarie poste in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale e anche in relazione alle maggiori assunzioni da effettuare. Vengono stabiliti inoltre obblighi contabili per dare evidenza di ricavi e costi connessi alla gestione dell'emergenza stessa.

Il termine di verifica dell'equilibrio di bilancio del Servizio sanitario nazionale del 30 aprile è spostato al 31 maggio e, di conseguenza, il termine del 31 maggio è spostato al 30 giugno. Si ricorda che le regioni, al fine di rispettare l'equilibrio economico-finanziario, effettuano un monitoraggio costante dei disavanzi di gestione e adottano provvedimenti, ove si presenti una situazione di squilibrio in un lasso di tempo pari al trimestre. Con il dispositivo introdotto al comma 3 si vuole estrarre la situazione emergenziale dal monitoraggio comune dell'equilibrio finanziario del Sistema sanitario nazionale.

Infine, si dispone un incremento del fondo per le emergenze nazionali pari a 1.650 milioni di euro.

MISURE A SOSTEGNO PER IL LAVORO

I. AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L'art. 19, derogando alla disciplina degli ammortizzatori sociali contenuta nel d.l. 148/2015, prevede norme speciali relative alla erogazione degli assegni ordinari. In particolare, viene introdotta una nuova e specifica causale, "emergenza COVID-19", che consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, di **accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per una durata massima di nove settimane relativamente ai periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.**

La norma, al fine di agevolare la procedura di domanda e di consentire la massima estensione possibile della misura, oltre a prevedere che **possano accedere all'assegno anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale dall'art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015)**, disciplina un iter semplificato sia rispetto ai vigenti obblighi in materia di informazione e consultazione sindacale (art. 14 d.lgs. 148/2015) sia con riferimento ai termini temporali di presentazione della domanda (artt. 11 e 30 d.lgs. 148/2015).

In particolare, non è più previsto l'obbligo di accordo sindacale ma **restano fermi l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.**

I periodi di assegno ordinario non sono conteggiati ai fini di alcuni limiti di durata previsti dalla normativa vigente. In particolare, i suddetti periodi non sono conteggiati ai fini:

- della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4 del d.lgs. 148/2015);
- della durata massima dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile (art. 29, c. 3, del d.lgs. 148/2015).

Inoltre, a tali assegni non si applica il tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dal FIS in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (art. 29, c. 4, del d.lgs. 148/2015) e si esentano le aziende dall'erogazione dei contributi addizionali previsti dalla normativa vigente, calcolato nella misura del 4 per cento della retribuzione persa.

La domanda, che deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, riguarda solo i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Dunque **non è più richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione** (ex art. 1, comma 2, d.lgs. 148/2015). Inoltre, essendo classificata con causale specifica, la domanda non è

soggetta, alla verifica dell'esistenza delle causali di cui all'art.11 del d.lgs. 148/2015 (ovvero situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali o situazioni temporanee di mercato).

Si prevede che il predetto trattamento di integrazione salariale, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, derogando alla ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni di norma anticipate dal datore di lavoro che viene successivamente rimborsato dall'INPS tramite conguaglio contributivo.

Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall'art. 19, tra le quali quella dell'assegno ordinario, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. **L'erogazione dell' assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso** e può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Come nel caso dell'assegno ordinario erogato dal Fis i periodi in cui si realizza la coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 18/2018 (v. analisi della norma precedente) non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1 del d.lgs. 148/2015) e della durata massima dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile (art. 29, c. 3, del d.lgs. 148/2015).

Anche in questo caso vengono confermate le deroghe previste per l'assegno ordinario per quanto concerne l'erogazione dei contributi addizionali previsti dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (pari al 4 per cento della retribuzione persa) nonché l'attività di monitoraggio dell'INPS rispetto allo sfioramento del limite massimo di spesa fissato dal decreto per i trattamenti di integrazione salariale, pari a 1.347,2 milioni di euro.

Art. 22 - Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi gli enti del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel caso in cui non abbiano aderito al Fis e quindi non siano applicabili le relative tutele, potranno riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto

di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è riconosciuto con riferimento ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020 (anche in questa ipotesi viene escluso il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa). **Ai fini dell'attivazione della Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti è obbligatorio l'accordo (che può essere concluso anche in via telematica) con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

Il trattamento, riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sancisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Si ricorda che trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le regioni e le province autonome interessate dovranno trasmettere all'INPS in modalità telematica il decreto di concessione del trattamento (entro quarantotto ore dall'adozione), unitamente alla lista dei beneficiari. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli enti interessati e qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica tale limite, non potranno in ogni caso più essere emessi altri provvedimenti concessori.

II. ASSENZE DAL LAVORO

- CONGEDI

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato per emergenza COVID -19

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposte dal DPCM 4 marzo 2020, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire di un congedo straordinario per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.** Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Tali periodi, coperti da contribuzione figurativa, danno diritto a percepire una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (dalla base retributiva di calcolo sono esclusi la tredicesima mensilità e altri premi, mensilità o trattamenti accessori in godimento). La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a partire dal 5 marzo sono convertiti nel congedo straordinario disciplinato dall'art. 23, e non vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'INPS che, sulla base delle domande pervenute, provvede al monitoraggio e procede al rigetto delle domande presentate qualora emerga il superamento del limite di spesa complessivamente fissato in 1.261,1 milioni di euro annui per le misure di sostegno ai genitori lavoratori previste dall'art. 23 del decreto.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche affidatari) con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, l'art. 23 comma 6 prevede la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il correlato diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale possibilità è riconosciuta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 25 -Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID -19)

L' art. 25 estende ai genitori lavoratori del settore pubblico (anche affidatari) con figli di età inferiore ai 12 anni la possibilità di fruire del congedo straordinario di 15 giorni indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione alle stesse condizioni previste dall'art. 23 per i lavoratori del settore privato. Tale beneficio, riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, è fruibile a condizione che l'altro genitore non stia già fruendo di analoghe misure. L'erogazione dell'indennità e l'indicazione delle modalità di fruizione dell'istituto sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Alle stesse condizioni previste dall'art. 23, comma 6 per il settore privato, è estesa ai genitori lavoratori del settore pubblico (anche affidatari) con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il correlato diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- VOUCHER BABY SITTING

L'art. 23 comma 8 prevede che, a decorrere dal 17 marzo e **in alternativa al congedo straordinario di 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.** Il bonus, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall'INPS che, sulla base delle domande pervenute, provvede al monitoraggio e procede al rigetto delle domande presentate qualora emerga il superamento del limite di spesa (complessivamente fissato in 1.261,1 milioni di euro annui per le misure di sostegno ai genitori lavoratori previste dall'art. 23 del decreto).

Per gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica e gli operatori socio-sanitari dipendenti del settore pubblico e privato accreditato, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto in alternativa al congedo straordinario di 15 giorni, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Ai fini dell'accesso a tale bonus il lavoratore deve presentare domanda tramite i canali telematici dell'Inps indicando la prestazione di cui intende usufruire e, contestualmente, il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e procede al rigetto delle domande presentate qualora emerga, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa fissato in 30 milioni di euro per l'anno 2020.

- PERMESSI EX ART. 33 LEGGE 104/1992

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992) o che sono portatori di handicap grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992) il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è **incrementato di ulteriori 12 giornate complessive per il bimestre marzo-aprile. Si specifica che i giorni di permesso fruibili a tale titolo ammontano a 18 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile** (3 giorni previsti dalla disciplina ordinaria fruibili nel mese di marzo + 3 giorni fruibili ad aprile ai quali si aggiungono i 12 giorni ulteriori riconosciuti dall'art. 24 del decreto che vanno distribuiti a discrezione del lavoratore fra marzo e aprile).

Si specifica, inoltre, che **per i lavoratori che avevano diritto ai giorni di permesso ex legge 104/1992 per più di un familiare è possibile cumulare anche le relative estensioni concesse dalla norma in commento** (se si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, alla luce dell'estensione del beneficio disciplinata dall'art. 24 si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Per il personale sanitario, pubblico e privato, l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

- ESENZIONE DAL SERVIZIO

L'art. 87, comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e dopo aver utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi disciplinati dalla contrattazione collettiva, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Tale periodo di esenzione è equiparato al servizio prestato a fini degli effetti economici e previdenziali, ad eccezione dell'indennità sostitutiva di mensa che non viene corrisposta, ove prevista.

L'art. 25 comma 6 prevede una specifica misura per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici per i quali si dispone l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19. Pertanto le assenze dal servizio costituiscono a tutti gli effetti di legge periodo di servizio prestato (con esclusione del riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa, se prevista).

- ASSENZA GIUSTIFICATA PER ESIGENZA DI CURA DEL FIGLIO DISABILE

L'art. 47 comma 2 prevede una nuova tipologia di assenza giustificata, senza retribuzione e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori pubblici e privati, genitori conviventi di una persona disabile che, a seguito della sospensione dei servizi dei Centri semiresidenziali disposta ai sensi dell'art. 47 del decreto, comunichino preventivamente ai datori di lavoro l'impossibilità di

accudirla a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali (si rinvia alla lettura dell' art. 47 comma 1, nella Sezione VI relativa alle misure di sospensione delle attività sociosanitarie e socio assistenziali). Fatti salvi i congedi e permessi (artt.23 e 24) e le maggiori tutele per l'accesso al lavoro agile (art.39) definiti nel decreto, fino al 30 aprile, l'assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, se preventivamente comunicata e motivata.

- TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

L'art. 26 dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i lavoratori del settore privato che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (ex art. 1, comma 2, lettere h) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) o che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, (ex art. 1, comma 2, lettere i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

A tal fine è richiesto che il medico curante rediga il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, anche in assenza del provvedimento che dispone la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Nel caso in cui il lavoratore si trovi in uno stato di malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con questa forma di tutela, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio di tale limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto tale limite, anche in via prospettica, non prendono in considerazione ulteriori domande.

III. LAVORO AGILE

Art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile

L'87 del decreto legge "Cura Italia", codificando una serie di misure contenute in precedenti provvedimenti e, da ultimo, ribadite nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020, introduce una disciplina specifica per i lavoratori pubblici prevedendo che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM), **il lavoro agile divenga modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa**. Conseguentemente, le amministrazioni devono limitare la presenza del personale negli uffici per **assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili** e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Per agevolare l'implementazione della disposizione si prevedono misure di semplificazione procedurale che consistono nella **deroga relativa agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile** (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81). Inoltre si prevede che la prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tale ultimo caso si dispone una deroga relativa alla responsabilità della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici gravante, di norma, sulla parte datoriale (ex art. 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81).

Sono disposte, inoltre, una serie di misure che agevolano il ricorso al lavoro agile per i soggetti disabili, per le quali si rinvia alla sezione IV delle schede di lettura dedicata all'analisi delle misure di "Tutela della disabilità"

Art. 75 - Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile

Al fine di favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese la norma, rafforzando misure già prevista nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, dispone procedure semplificate di acquisto di servizi di connettività, beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service). Per queste forniture tutte le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50/2016), fino al 31 dicembre 2020, possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Le amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Al termine delle procedure le amministrazioni, previa acquisizione di una autocertificazione

dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso di specifici requisiti, stipulano immediatamente i contratti ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 76 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19

Al fine di dare concreta attuazione alle misure di sviluppo del lavoro agile e, più in generale, per sostenere misure di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica.

IV. TUTELA DELLA DISABILITÀ'

Art. 26 - Assenze dal servizio dei lavoratori disabili

L'art. 26, comma 2 prevede che, indipendentemente dalla condizione di "sorveglianza attiva", fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori con handicap non grave in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

ART. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile a tutela della disabilità

L'art. 39 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori in condizione di disabilità grave (ex art. 3, comma 3 legge n.104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona gravemente disabile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi della disciplina vigente (legge 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il comma 2 dispone in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, la priorità nell'accoglimento delle istanze per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Si ricorda che nel settore privato, diversamente da quanto disposto per i lavoratori del settore pubblico ex art. 87 comma 1 lett. b) del decreto "Cura Italia", l'accordo individuale che segue all'accoglimento dell'istanza risulta ancora obbligatorio.

V. MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione previsti per le prestazioni di carattere previdenziale, assistenziale e assicurativo erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Art. 36 – Patronati

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in deroga alle norme vigenti, possono acquisire il mandato di patrocinio anche in forma telematica per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Resta ferma la regolarizzazione del mandato, una volta cessata l'emergenza, prima della presentazione formale delle domande all'Istituto previdenziale. Inoltre, stante la necessità di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, l'art. 36 prevede la possibilità di ridurre gli orari di apertura al pubblico e di modulare il servizio all'utenza assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile organizzare l'attività a distanza. Infine è previsto che gli istituti di patronato e di assistenza sociale possano comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dati statistici e organizzativi dell'attività svolta in Italia e all'estero, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

Art. 42 - Sospensione termini di prescrizione e decadenza delle prestazioni Inail e altre disposizioni inerenti il contagio da sars-covid- 19

Dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione delle domande di prestazione all'INAIL e i termini di revisione della rendita su domanda del titolare e su disposizione dell'INAIL che scadano nel periodo di sospensione. Essi riprendono a decorrere al termine di tale periodo.

In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, il medico invia in modalità telematica il certificato di infortunio all'INAIL che assicura la prevista tutela. Le prestazioni INAIL sono erogate, in caso di infezione accertata per occasione di lavoro, anche durante il periodo di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria con astensione dal lavoro. Questi eventi gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati al fine dell'oscillazione del tasso medio infortunistico. Tutte queste disposizioni si applicano sia per i datori di lavoro pubblico che privato.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti contributivi

L'art. 8 comma 1 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 prevede che nel periodo che intercorre dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per alcuni settori vengano sospesi i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente nonché gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi. L'art. 61 estende questa previsione ad altri

settori rispetto a quelli originariamente previsti. Tra i soggetti beneficiari dell'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 8 comma 1 del dl 9/2020 si segnalano:

- i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti (art. 61 lettera g);
- i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (art. 61 lettera h);
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1996, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 d.lgs. n. 117/2017.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni o interessi.

VI. MISURE DI PROROGA O SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI, DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI

- PROROGA O SOSPENSIONE DI VARIE TIPOLOGIE DI ADEMPIMENTI

Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domanda di disoccupazione NASpI

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione della domanda di Naspi sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Per le domande NASpI presentate oltre l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di NASpI anticipata come incentivo all'autoimprenditorialità (ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015), nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione in caso di nuova occupazione in corso di godimento della NASpI.

Art. 35 – Proroghe di termini in materia di terzo settore

Con una serie di modifiche apportate al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, per tutti gli Enti del Terzo Settore si dispone il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini relativi agli adeguamenti degli statuti previsti dalla riforma. Per le Onlus, le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di volontariato in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto si stabilisce che possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 qualora la scadenza del termine di approvazione degli stessi ricada all'interno del periodo emergenziale.

Art. 40 - Sospensione delle misure di condizionalità per i percettori di Naspi e degli adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie di disabili

Considerata la situazione di emergenza e le correlate misure di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus, si dispone per due mesi a decorrere dal 17 febbraio la sospensione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva predisposte dai centri per l'impiego previste dal decreto legislativo 22/2015 per i percettori di NASPI. L'inosservanza di tali obblighi comporterebbe sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

Alla luce della analoga esigenza di limitare gli spostamenti delle persone fisiche l'art. 40 dispone per due mesi, a decorrere dal 17 marzo la sospensione degli adempimenti in materia di assunzioni

obbligatorie ex legge 68/1999 (compresa la eventuale preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato ai sensi dell'art. 7 della legge 68/1999).

SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI, IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (ex articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991) e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Inoltre durante tale periodo sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo ex articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604) indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza.

Art. 87, comma 5 - Sospensione procedure concorsuali

Per sessanta giorni a decorrere dal 17 marzo si prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego ad esclusione di quelle nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure per le quali è stata già ultimata la valutazione dei candidati, quelle per il conferimento degli incarichi, anche dirigenziali, che si possono istaurare e svolgere in via telematica, nonché le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (ex art. 22 comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del dl 162/2019)

Art. 103, comma 5 - Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici

Fino alla data del 15 aprile 2020 i termini per i procedimenti disciplinari relativi di dipendenti pubblici pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi.

-SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI

Art. 47 - Strutture per le persone con disabilità

A decorrere dal 17 marzo e fino al 3 aprile 2020 è disposta sull'intero territorio nazionale la sospensione delle attività di tutti i Centri semiresidenziali, comunque denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. Qualora la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture consenta il rispetto delle misure di contenimento l'Azienda sanitaria locale, in accordo con gli enti gestori dei Centri, può attivare prestazioni di tipo sanitario, non differibili, in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno. In ogni caso, per tutta la durata dello stato di emergenza, anche retroattivamente, le assenze dalle attività sospese, indipendentemente dal loro numero, non vanno conteggiate e non costituiscono motivo di perdita del diritto di frequenza.

Fino al 30 aprile 2020 l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di un figlio disabile, se preventivamente comunicata e motivata dall'impossibilità di accudire il figlio disabile a seguito della sospensione delle attività dei Centri, non può costituire motivo di licenziamento per giusta causa (ex articolo 2119 del codice civile) (cfr. la sezione delle schede di analisi dedicata alle Assenze dal lavoro)

Art. 48 - Prestazioni individuali domiciliari

L'art. 48 prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (disposta ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6) e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni garantiscono prestazioni individuali domiciliari, a distanza oppure rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. A tal fine possono avvalersi del personale disponibile dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, già impiegato in tali servizi.

Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli stessi operatori e le risorse ordinariamente destinate a tal fine e alle condizioni assicurative già previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie. E' richiesta l'adozione di specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

La norma dispone che, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni succitate, le stesse sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard, ovvero secondo le modalità attuate prima della sospensione. E' prevista inoltre la corresponsione di un'ulteriore quota che, sommata alla precedente garantirà una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto di eventuali minori entrate connesse

alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso, in favore dei soggetti cui è affidato. La corresponsione della seconda quota è subordinata alla verifica dell'effettivo mantenimento delle strutture attualmente interdette che spetta agli affidatari di tali attività tramite il personale a ciò preposto. fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

La norma prevede inoltre che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati per il periodo della sospensione in base a quanto iscritto nel bilancio preventivo.

La corresponsione dei pagamenti secondo le modalità dettate dalla norma comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga eventualmente erogati in ragione la sospensione dei servizi resi in convenzione, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti adottati in attuazione delle misure di contenimento del rischio previste dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

VII. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER IL LAVORO CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID- 2019

Art. 42, comma 2 – Tutela assicurativa Inail in caso di contagio da Sars- Covid19

L'art. 42, comma 2 chiarisce alcuni aspetti relativi alla tutela assicurativa INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus per causa di lavoro applicabili ai lavoratori pubblici e privati. In tali ipotesi il medico certificatore invia telematicamente il certificato di infortunio all'INAIL che assicura la relativa tutela al pari di qualsiasi altro infortunio.

In considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per l'emergenza epidemiologica in corso, le prestazioni INAIL sono erogate, in tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro, anche durante il periodo di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria con astensione dal lavoro. Si precisa che per tutti i soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, è esclusa la tutela assicurativa INAIL.

Al fine di non far pesare sui datori di lavoro pubblici e privati l'aggravio di premio assicurativo derivante da un'oscillazione in malus scaturita dall'incremento dell'incidenza infortunistica/tecnopatica causata dall'attuale emergenza epidemiologica, gli eventi lesivi riconducibili al contagio da Sars- Covid19 dipendenti da causa di lavoro gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati al fine dell'oscillazione del tasso medio infortunistico.

Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto "Cura Italia" (17 marzo 2020).

Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori pubblici e privati con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il bonus è attribuito in via automatica dai datori di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Art. 70 - Potenziamento dell'Agazia delle dogane e dei monopoli

Alla luce dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne a dovuto all'emergenza sanitaria in corso, si dispone per il 2020 un incremento delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agazia delle dogane e dei monopoli, pari a otto milioni di euro. La norma prevede una espressa deroga al tetto dei fondi decentrati di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 77 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con decretodecreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 102, comma 5 – Misure urgenti in materia di professioni sanitarie

Solo con riferimento alla seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione e in quelle tecniche e della prevenzione - (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4) - può essere svolto con modalità a distanza e, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, si preve che la prova pratica possa svolgersi con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale (secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016).

Inoltre, la norma in commento agevola il riconoscimento delle qualifiche in ambito sanitario conseguite nell'ambito dei Paesi Ue. In particolare si prevede che, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale (secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016).

Art. 114 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il suddetto Fondo, destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane, è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 17 aprile, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Art. 115 – Straordinario polizia locale

L'art. 115 prevede che per il 2020, il limite ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

A tal fine è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto adottato entro il 17 aprile dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.